

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 13/08/2021

N° Delibera: 88

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO, SENZA CUSTODIA, MEDIANTE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

L'anno duemilaventuno addi tredici del mese di Agosto alle ore 11:40 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

| N° | Cognome Nome | Qualifica | P/A |
|----|---------------------|-----------|----------|
| 1 | GAUDIOSO DIONIGI | SINDACO | Presente |
| 2 | BUONO SERGIO | ASSESSORE | Presente |
| 3 | DI COSTANZO DANIELA | ASSESSORE | Presente |
| 4 | DI MEGLIO RAFFAELE | ASSESSORE | Presente |
| 5 | MANGIONE EMANUELA | ASSESSORE | Presente |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- questo Ente, con Deliberazione di G.C. n. 22 del 29/01/2003, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada), ha istituito sul proprio territorio delle aree di sosta a pagamento, dislocate sia lungo le strade che nelle aree di parcheggio;
- con Delibera di G.C. n. 63 del 29 maggio 2012 si è provveduto all'aggiornamento della delimitazione dei centri abitati di questo Comune, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada);
- con successiva Deliberazione di G.C. n. 64 del 29/05/2012 è stata modificata la precedente disciplina della sosta regolamentata a pagamento, demandando al Responsabile della P.M. l'adozione degli atti conseguenti, compreso l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica tesa ad individuare un soggetto a cui affidare la gestione delle aree di sosta a pagamento;

Rilevato che:

- in virtù di Delibera di Giunta comunale n. 12 del 06/02/2018, è stata espletata la nuova procedura ad evidenza pubblica volta ad affidare a società esterna il servizio di gestione delle dette aree di parcheggio a pagamento;
- all'esito della procedura, la gestione *de qua* veniva affidata alla "S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.", con sede legale in Corciano (PG) alla via Torquato Tasso n. 12 – loc. Mantignana, con cui l'Ente ha stipulato un contratto di concessione di anni tre, decorrenti dalla data del 01.04.2018;

Considerato che in virtù di diversi provvedimenti di sospensione, dettati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la data di scadenza è stata prorogata al 29 giugno 2021;

Verificato che:

- l'art. 2 del capitolato d'onere consente all'Amministrazione, alla scadenza della concessione, di procedere alla proroga per anni uno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- con Delibera di Giunta comunale n. 72 del 29/06/2021, questo Ente ha deciso di avvalersi dell'opzione di proroga per anni uno prevista dall'art. 2 del capitolato d'oneri, ferme restando tutte le condizioni contrattuali già vigenti e salvo scadenza anticipata nell'eventualità in cui prima del predetto termine venga espletata la procedura volta all'individuazione del nuovo concessionario;

Constatato che con nota a mezzo PEC del 12/08/2021, acquisita al prot. com. n. 5469 del 13/08/2021, la SIS S.r.l., facendo seguito a precedenti incontri ove la stessa ha rappresentato notevoli difficoltà economiche legate alla pandemia da Covid-19, ha chiesto modificarsi le condizioni contrattuali già pattuite;

Visto il prospetto allegato alla mentovata nota, ove si evidenzia un significativo calo degli incassi nel 2020;

Richiamato l'art. 1467 c.c., a mente del quale *“nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”*;

Preso atto che:

- nel caso di specie, l'avvenimento straordinario e imprevedibile è da ravvisarsi nell'emergenza epidemiologica da Covid-19, atteso – in particolare – che le limitazioni alla mobilità introdotte per contrastare l'epidemia, hanno avuto riflessi negativi anche sugli incassi derivanti dalla gestione dei parcheggi a pagamento;

Rilevato che anche la Suprema Corte di Cassazione nella Relazione 8 luglio 2020, n. 56 avente ad oggetto *“Novità normative sostanziali del diritto 'emergenziale' anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”* ha affrontato, con riferimento ai contratti sinallagmatici, la questione della gestione delle sopravvenienze perturbative dell'equilibrio originario delle prestazioni contrattuali evidenziando un chiaro favor per la rinegoziazione delle

condizioni contrattuali laddove si verifichi una eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.);

Ritenuto, pertanto, di acconsentire alla richiesta di negoziazione così come formulata con la nota acquisita al prot. com. n. 5469 del 13/08/2021, allo scopo di salvaguardare la sussistenza del contratto, in quanto:

- il sistema di regolamentazione della sosta a pagamento comporta una migliore gestione dei parcheggi, con effetti positivi anche sul ricambio dei veicoli e sulla viabilità;
- il controllo delle aree a mezzo degli ausiliari della sosta garantisce equità tra gli aventi diritto;
- la carenza di organico impedisce, allo stato, di utilizzare gli agenti della Polizia Municipale per l'attività di gestione della aree di sosta a pagamento;

Vista la normativa vigente in materia;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di prendere atto della nota acquisita al prot. com. n. 5469 del 13/08/2021 e della richiesta di rinegoziazione ivi contenuta, relativamente al contratto avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri ed ausiliari del traffico – CIG 738061000D;
- di rinegoziare, pertanto, il contratto in oggetto, alle condizioni di cui alla richiamata nota, fermo restando quanto già deliberato con Delibera di Giunta comunale n. 72 del 29/06/2021;
- di trasmettere la presente al Responsabile della P.M., al Settore finanziario ed alla S.I.S. s.r.l.;

- di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. DIONIGI GAUDIOSO **Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

dal 1/10/2021 al 16/10/2021

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6390 del 1/10/2021 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO